



TRIBUNALE DI TERAMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 266/2019 r.g.v.g. avente ad oggetto ricorso ex art. 14 ter l. n. 3/2012 per la liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento proposto da [REDACTED];

OSSERVA E RILEVA

La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 ter l. n. 3/12, la liquidazione di tutti i suoi beni.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/12 atteso che la ricorrente risulta avere la propria residenza all'interno del relativo circondario, in [REDACTED] ([REDACTED]), contrada [REDACTED].

La proposta è ammissibile in quanto soddisfa i presupposti di cui agli artt. 14 ter e 7 co. 2, lettere a) e b) della l. n. 3/12 nonché i requisiti di cui all'art. 14 ter co. 5 della medesima legge.

Ed invero, risulta cancellata in data 14/10/2015 la ditta individuale in precedente titolarità della debitrice sicché deve ritenersi spirato rispetto ad essa il termine di cui all'art. 10 l.f. per la relativa assoggettabilità al fallimento.

La ricorrente non risulta avere fatto inoltre ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Quanto ai requisiti di cui all'art. 14 ter co. 5 l. n. 3/2012 la domanda deve ritenersi ammissibile atteso che la documentazione prodotta in allegato alla stessa consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della sovraindebitata, come anche attestato dal professionista nominato in sostituzione dell'OCC nella relazione particolareggiata in atti.

Risultano depositati i documenti di cui all'art. 9, commi 2 e 3 l. n. 3/12, così come prescritto dall'art. 14 ter co. 2 della medesima legge.

Dalla relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter co. 3 l. n. 3/2012 e dalla ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente non emergono, inoltre, elementi che consentono di ritenere che la stessa abbia posto in essere atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni dalla data del deposito della domanda di liquidazione. Dalla predetta documentazione emergono, per contro, elementi dai quali si evince che il suo stato di sovraindebitamento è causalmente ascrivibile alla negativa evoluzione della attività imprenditoriale di *pub* dalla stessa esercitata fino al 2015 ed al correlato normale rischio di impresa.

Non risultano posti in essere dalla ricorrente atti di disposizione del patrimonio dell'ultimo quinquennio.



Tenuto conto dei rilievi appena svolti, pertanto, non può neppure essere negativamente valutato l'ulteriore profilo della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni.

La domanda si presta a positivo riscontro anche nel merito.

Nel rappresentare di non essere titolare di beni immobili e mobili registrati e di essere priva di occupazione a seguito di licenziamento in data 22/09/2019 da parte della società [REDACTED] s.r.l., presso la quale prestava la propria attività lavorativa con contratto part-time, e di avere cessato in data 14/10/2015 l'attività commerciale di *pub* esercitata nella forma di ditta individuale, la ricorrente ha prospettato il parziale soddisfacimento del ceto creditorio offrendo in pagamento, a fronte di un passivo complessivamente pari ad euro 55.556,77 (di cui euro 1.581,33 per spese della presente procedura), il credito maturato e non ancora corrispostole a titolo di TFR, di euro 1.581,33, nonché la ulteriore somma di euro 4.752,10 che sarà versata a titolo di finanza esterna in quarantotto rate mensili di euro 99,00 da parte di [REDACTED], sua madre, la quale ha sottoscritto a fini di garanzia la domanda. Per il caso di mancata riscossione del credito vantato per tfr la ricorrente ha proposto il soddisfacimento parziale del ceto creditorio attingendo al solo contributo di finanza esterna apportato da [REDACTED] da attuarsi, in tal caso, mediante il versamento da parte di quest'ultima di quarantotto rate mensili pari ad euro 131,05 per il complessivo importo di euro 6.333,43.

Deve in particolare ritenersi nel merito ammissibile la domanda così come formulata dalla ricorrente in quanto avente ad oggetto, quale componente del patrimonio da liquidare, il diritto di credito relativo al tfr già maturato dalla ricorrente stessa, che costituisce un bene ai sensi dell'art. 810 c.c. e che come tale legittima il suo titolare a proporre la procedura di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012 una volta che sia sorto, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 3894 del 18/02/2010), circostanza che ricorre nel caso in esame essendo già cessato il rapporto di lavoro in essere tra la ricorrente e [REDACTED] s.r.l.

Deve a tale riguardo notarsi, inoltre, che la procedura di liquidazione di cui agli artt. 14 ter e ss. l. n. 3/2012 è strutturata sul modello del fallimento, di cui mutua la struttura procedimentale e la *ratio*. Ne consegue che, poiché il fallimento, ivi compreso il fallimento richiesto in proprio dall'imprenditore, non è in astratto precluso dall'assenza di beni liquidabili in capo al fallito, deve ritenersi ammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l.n. 3/2012 anche laddove il sovraindebitato sia titolare di soli crediti.

Non preclude il positivo riscontro della domanda il disposto di cui all'art. 14 ter co. 6, lett. b) l. n. 3/2012 atteso che le spese per il mantenimento della ricorrente sono sostenute dagli altri membri del suo nucleo familiare, nella specie costituito dalla nonna, dalla mamma e dalla sorella, soggetti tutti percettori di reddito.

Non preclude, infine, l'ammissibilità della liquidazione neppure l'irrisorietà del credito ricompreso nell'attivo, non rilevando siffatta circostanza nella procedura fallimentare ed esorbitando dal vaglio demandato al Giudice del sovraindebitamento la questione della convenienza economica della proposta di liquidazione.

L'esercizio della azione volta al recupero dei crediti compresi nella liquidazione rientra nella competenza del liquidatore, come sancito dall'espresso disposto dell'art. 14 decies l. n. 3/2012, sicché dovrà ordinarsi, ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lett. d) l. n. 3/2012 il pagamento di tale credito all'obbligato, dovendosi altresì dare atto che il pertinente provvedimento costituisce, ai sensi della medesima norma, titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione dal liquidatore.



Va esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/12, la somma di complessivi euro 105,82 giacente sulle carte prepagate rilasciate da POSTE ITALIANE spa, Filiale di [REDACTED] e n. [REDACTED] (con saldo al 06/11/2019 rispettivamente pari ad euro 15,96 ed euro 89,86) in ragione della sua esiguità ed essendo la stessa necessaria a soddisfare le esigenze di sostentamento della debitrice.

Pur in assenza di beni che possano formare oggetto di liquidazione in senso stretto, pertanto, per i rilievi sopra svolti e tenuto conto del generale *favor debitoris* sotteso alla legge n. 3/12, deve ritenersi che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/12.

P.Q.M.

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) così come dalla stessa indicati ed in dettaglio specificati in parte motiva;
2. NOMINA quale liquidatore dei beni la dott.ssa [REDACTED];
3. DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. DISPONE la pubblicazione della domanda e del presente decreto, a cura del liquidatore, sul sito procedure.it;
5. ESTROMETTE dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b l. n. 3/2012, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ed, in particolare, le somme giacenti sulle carte prepagate indicate in parte motiva;
6. ORDINA la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ed in particolare, ordina alla società [REDACTED] s.r.l. di versare in favore della procedura la somma di euro 1.581,33 maturata dalla debitrice a titolo di TFR. Il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore a norma dell'art. 14 quinquies co. 2, lett. e) l. n. 3/2012.

Si comunichi alla ricorrente e al liquidatore, il quale provvederà ad effettuare le comunicazioni ai creditori.

Così deciso in Teramo il 18/01/2020

IL GIUDICE

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

